



SAN LAZZARO
DI SAVENA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO E LA
DISCIPLINA DELL'APERTURA E
L'ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI, SALE
SCOMMESSE E DEGLI APPARECCHI PER IL
GIOCO D'AZZARDO LECITO**

Indice

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 DEFINIZIONI
- Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Art. 3 PRINCIPI GENERALI
- Art. 4 GIOCHI VIETATI E TABELLA GIOCHI PROIBITI

TITOLO II - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E REQUISITI DEI LOCALI

- Art. 5 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI
- Art. 6 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ
- Art. 7 REQUISITI DEI LOCALI DELL'ATTIVITÀ
- Art. 8 UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO
- Art. 9 SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ
- Art. 10 PATROCINI
- Art. 11 ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO
- Art. 12 ORARI
- Art. 13 PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

TITOLO III - NORME FINALI

- Art. 14 REVOCA, DECADENZA
- Art. 15 SOSPENSIONE
- Art. 16 SANZIONI
- Art. 17 DISPOSIZIONE FINALI

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 1 **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
- b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
- c) sale bingo soggetto di autorizzazione ex art. 88 del TULPS.

2. Non sono oggetto del presente Regolamento:

a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio, quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società, lotterie a premio, nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro.

b) il tradizionale gioco della tombola, all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente.

c) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione.

d) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad € 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.

3. Non sono, altresì, oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco on-line gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

ARTICOLO 2 **AMBITO DI APPLICAZIONE**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché in base alle ulteriori norme attuative statali e regionali.

2. Sono oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) Le sale gioco e le sale scommesse.

b) Gli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito per la cui installazione è necessario il possesso di una delle licenze previste dagli articoli 86 e 88 del citato TULPS.

3. Non sono oggetto del presente Regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

ARTICOLO 3 **PRINCIPI GENERALI**

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente atto si informano ai seguenti principi:

a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;

b) tutela dell'ordine pubblico, della viabilità, della salute e della quiete della collettività;

2. Le attività di cui al presente regolamento non possono essere ostacolate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione a tutela delle esigenze economiche del mercato.

3. I vincoli imposti sulla base del presente atto sono diretti alla salvaguardia:

a) del rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;

b) degli edifici e degli elementi architettonici tutelati degli immobili destinati all'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento;

c) della sicurezza, della quiete e della salute pubblica della collettività;

ARTICOLO 4 **GIOCHI VIETATI E TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI**

1. L'esercizio del gioco d'azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.

2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

3. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

4. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.

5. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

TITOLO II **PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E REQUISITI** **DEI LOCALI**

ARTICOLO 5 **ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI**

1. L'apertura, l'ampliamento di superficie, il trasferimento di sede dell'attività e il cambio di titolarità della sala giochi è assoggetta ad autorizzazione comunale, ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S.;

2. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.

3. La domanda di apertura, di ampliamento di superficie, di trasferimento o di cambio di titolarità di una sala pubblica da gioco è presentata al Suap in modalità telematica attraverso specifico portale informatico.

4. Alla domanda devono essere allegati:

- una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l'indicazione degli ingressi, delle uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell'articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS ;

- nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio;

- dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell'impianto elettrico alle normative vigenti in materia;

- copia dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio;

- ai fini del rispetto della disciplina della Prevenzione Incendi dichiarazione che le opere sono conformi al progetto presentato al Comando dei Vigili del fuoco, ovvero dichiarazione che le opere non sono soggette alla disciplina di prevenzione incendi.

5. L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP;

6. La cessazione dell'attività di sala giochi è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

ARTICOLO 6 **REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ'**

1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell'autorizzazione all'attività, il titolare di impresa individuale deve:

a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS:

b) non essere sottoposto a misure di prevenzione previste dal libro I, titoli I, capo II del Decreto Legislativo 06/09/2011 n. 159 ("Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").

c) non essere incapace di obbligarsi ai sensi dell'articolo 131 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773,

2. In caso di società, i requisiti soggettivi di cui al comma 1 del presente articolo devono essere posseduti da tutti i soggetti indicati dall'art. 85 del D.Lgs. 6-9-2011 n. 159.

3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all'atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la revoca dell'autorizzazione stessa.

4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all'unione Europea.

ARTICOLO 7 **REQUISITI DEI LOCALI DELL'ATTIVITÀ**

1. I locali che si intendono destinare ad attività di sala pubblica da gioco, devono essere in possesso dei requisiti urbanistici ed edilizi previsti dal capo I del titolo II del RUE, norme parte I.

I predetti locali devono possedere altresì i requisiti di sorvegliabilità dei locali di cui al D.M. n. 564/1992. e succ. modif. e integr.;

ARTICOLO 8 **UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO**

1. L'apertura di nuove sale giochi e sale scommesse, nonché il loro mantenimento in esercizio, è vietato nei locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori;

2. La misurazione della distanza va effettuata sulla mappa dei luoghi sensibili allegata al presente Regolamento, tenendo conto dell'asse geometrico dei segmenti che formano il tracciato del percorso pedonale più breve che congiunge l'ingresso principale dell'unità immobiliare contenete gli apparecchi e l'ingresso principale al luogo sensibile.

3. La mappa dei luoghi sensibili allegata al presente regolamento è redatta secondo i criteri stabiliti dalla LR 5/2013 s.m.i. e sarà oggetto di aggiornamento in relazione alle trasformazioni del tessuto urbano e agli atti di pianificazione urbanistica.

4. Il divieto di cui al comma 1 del presente articolo si applica altresì alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli articoli 86 e 88 del TULPS.

5. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.

ARTICOLO 9 **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ'**

1. E' vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

2. E' fatto divieto di ingresso ai minori di anni 18 nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro interne alle sale Bingo, nelle aree ovvero nelle sale in cui sono installati apparecchi VLT (*video lottery*) e nei punti vendita in cui si esercita - quale attività principale - quella di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi. Il titolare dell'esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro è tenuto ad identificare i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.

3. È vietato consentire ai minori l'utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita (ticket redemption).

4. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210x297) e dovranno essere scritti in caratteri chiaramente leggibili.

5. All'interno delle sale da gioco, i gestori sono tenuti ad esporre: un test di verifica, predisposto dalla Ausl competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza, e i depliant informativi riguardo la disponibilità dei servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico.

ARTICOLO 10 **PATROCINI**

1. In coerenza con le finalità ed i principi del presente regolamento e delle leggi regionali in materia, l'Amministrazione Comunale non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.

Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, il Comune ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.

2. Per le medesime finalità l'Amministrazione Comunale non concederà il proprio patrocinio e/o finanziamenti per eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.

ARTICOLO 11 **ULTERIORI MISURE DI CONTENIMENTO DEL FENOMENO**

1. L'Amministrazione comunale e le Società controllate dalla stessa non procedono alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

2. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.

3. L'Amministrazione Comunale, le società controllate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.

4. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente Regolamento.

5. Non possono essere installati apparecchi da gioco nelle pertinenze delle attività che si trovino a una distanza dai luoghi sensibili, inferiore al limite massimo di 500 metri.

6. Non possono essere installati apparecchi da gioco nei pubblici esercizi, esercizi commerciali ed attività temporanee, che si trovino ad una distanza dai luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, attivate nell'ambito delle manifestazioni pubbliche; analogamente non possono essere attivate sale temporanee dedicate al gioco, che si trovino a una distanza dai

luoghi sensibili inferiore al limite massimo di 500 metri, nell'ambito di manifestazioni pubbliche.

7. I nuovi esercizi commerciali, pubblici esercizi, ed altre attività all'interno dei quali possono essere installati apparecchi per il gioco dovranno produrre al Comune a corredo delle pratiche amministrative di apertura, trasferimento, ampliamento dell'attività un'autocertificazione attestante di essere ad una distanza superiore ai 500 metri dai luoghi sensibili nel caso in cui intendano installare apparecchi da gioco.

Quanto sopra al fine di consentire agli organi preposti i controlli del caso e l'adozione dei provvedimenti inerenti e conseguenti anche in relazione al presente Regolamento.

ARTICOLO 12 **ORARI**

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 s.m.i., Testo Unico degli Enti locali.

ARTICOLO 13 **PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DEGLI APPARECCHI DA GIOCO**

1. L'Amministrazione comunale, al fine di monitorare le concessioni degli apparecchi da gioco e verificarne la scadenza, non rinnovabile dopo tale data ai sensi dell'articolo 6, comma 2 ter della L. R. n. 5/2013 s.m.i., prevede l'apposizione su ciascun apparecchio regolarmente presente all'interno dei singoli esercizi di un contrassegno che riporti il numero identificativo dello stesso, la data del collegamento alle reti telematiche e di scadenza della concessione.

2. Il contrassegno rilasciato e vidimato dall'Amministrazione stessa, deve essere posizionato sull'apparecchio da gioco in modo visibile ed accessibile ad eventuali sopralluoghi e controlli della Polizia Locale e/o di altri soggetti preposti al controllo.

TITOLO III - NORME FINALI

ARTICOLO 14 **REVOCA E DECADENZA**

1. L'autorizzazione comunale è revocata in caso di:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 del presente regolamento;
- b) sospensione dell'attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall'art. 99 del TULPS
- c) nel caso in cui sia decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di pubblica sicurezza, senza che l'esercizio sia stato riaperto. Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.
- d) per motivi di ordine pubblico;
- e) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall'articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l'inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
- f) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
- g) mancato rispetto delle distanze minime di cui all'art. 7 del presente regolamento comunale, da rispettare rispetto ai luoghi sensibili di cui al precedente art. 8 e da quelli eventualmente individuati con successivo atto dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 15 **SOSPENSIONE**

1. L'attività delle sale giochi autorizzate ex artt. 86 e 88, ovvero il funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro può essere sospesa:
- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
 - b) nel caso in cui l'esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché in caso di particolare gravità o recidiva delle violazioni al presente regolamento (artt. da 17Bis a 17quater del TULPS). L'attività è sospesa per una durata non inferiore a un giorno e non superiore a sette giorni. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi della legge n. 689/1981.

ARTICOLO 16 **SANZIONI**

1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 15 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata, a seconda dell'entità della violazione, da un minimo di 25,00 euro ad un massimo di 500,00 euro, ai sensi del D.lgs 267/2000 con l'applicazione dei principi di cui alla Legge 689/1981.
2. La Giunta, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, stabilirà un diverso importo del pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art.16 comma 2 della L. 689/1981, differenziato rispetto all'effettiva gravità dei comportamenti vietati o prescritti.
3. Nel caso di distanza inferiore a 500 mt dai luoghi sensibili degli apparecchi da gioco verrà disposta l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per ogni singolo apparecchio, ferma restando la possibilità o il dovere di disporre la confisca amministrativa nei casi e nei limiti stabiliti dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 17 **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il "Regolamento per l'apertura e la gestione di Sale Giochi" approvato con D.C.C. n. 49 del 29/10/2013.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti, anche successive, in materia.
